



Anno: 2025

Consiglio di Amministrazione del 31/10/2025

Numero delibera: 473/2025 - Numero protocollo: 192244/2025

Odg: 6 - PERSONALE

UOR: Settore Personale Docente

OGGETTO: 06/04 - Contratti di ricerca, incarichi post-doc e di ricerca: limiti e fasce del trattamento economico

Nominativo	F	C	A	As
prof.ssa Donata VIANELLI	X			
prof. Lorenzo BONINI				X
prof.ssa Roberta BULLA	X			
prof. Paolo GIANCASPERO	X			
dott. Michele TRITTA	X			
dott.ssa Andreina CONTESSA	X			
dott. Roberto MORELLI	X			
dott. Paolo SANTANGELO	X			
dott.ssa Patrizia PAVATTI	X			
sig. Riccardo SAMARITAN	X			
dott.ssa Giulia DAMIANI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

II CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che, sono stati emanati i seguenti Regolamenti:

- *“Regolamento in materia di contratti di ricerca e incarichi post-doc”* (D.R. n. 974 del 9/10/2025)
- *“Regolamento in materia di incarichi di ricerca”* (D.R. n. 973 del 9/10/2025);

PREMESSO che, i citati Regolamenti non dettano ulteriori disposizioni in materia di trattamento economico dei contratti e degli incarichi di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter della L. n. 240/2010, limitandosi a richiamare il dettato della contrattazione e quello normativo;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare:

- l'art. 22 – *“Contratti di ricerca”*;
- l'art. 22-bis – *“Incarichi post-doc”*, così come introdotto dalla L. 79/2025, che ha convertito con modifiche il D.L. 45/2025;
- l'art. 22-ter – *“Incarichi di ricerca”*, così come introdotto dalla L. 79/2025, che ha convertito con modifiche il D.L. 45/2025;

VISTA la *“Sequenza contrattuale sul contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010 (art. 178, comma 1, lett. g del CCNL 18/01/2024)”* e, in particolare, il comma 2 dell'art. 2, laddove è previsto che, *“in ogni caso l'importo del contratto di cui al comma 1 [contratto di ricerca ex 22 della l. n. 240/2010] non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno”*;

VISTO il Decreto MUR n. 592/2025, Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare:

- l'art. 1, comma 2, laddove è previsto che, *“il trattamento economico di cui al comma 1 [relativo agli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis] non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 2, comma 2, laddove è previsto che, *“il trattamento economico di cui al comma 1 [relativo agli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter] non può in ogni caso essere inferiore ad € 22.500,00 annui, soggetti ad adeguamento automatico con riferimento alla svalutazione monetaria [...]”*;

VISTO il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;

CONSIDERATO opportuno porre dei limiti di valore al trattamento economico previsto per gli incarichi di cui agli artt. 22-bis e 22-ter, ovvero:

- *“incarichi post-doc”* - in analogia a quanto previsto per i contratti di ricerca normati dal medesimo Regolamento di Ateneo, stabilendo quindi che non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- *“incarichi di ricerca”* - ritenuto che l'importo massimo non possa essere superiore al minimo stabilito per le altre due figure, stabilendo quindi che non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno che il trattamento economico dei contratti e degli incarichi di cui all'art. 14, comma 2, del *“Regolamento in materia di contratti di ricerca e incarichi post-doc”*, definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, debba essere rapportato alle seguenti fasce:

- trattamento minimo (pari a quello del ricercatore confermato a tempo definito)
- trattamento minimo + 10%
- trattamento minimo + 20%
- trattamento minimo + 30%
- trattamento massimo (pari a quello del ricercatore confermato a tempo pieno);

VISTO l'art. 24 della L. n. 448/1998 in materia di *“Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato”*;

CONSIDERATO, in particolare, quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 1 del richiamato Decreto MUR n. 592/2025, laddove il parametro del trattamento economico è quello individuato *“al momento della sottoscrizione del contratto”* e, che, il trattamento è corrisposto *“per tutta la durata del contratto”*;

CONSIDERATO che, il rinvio operato dalla normativa e dalla contrattazione collettiva alle tabelle stipendiali di cui al citato D.P.R. n. 232/2011 viene quindi inteso come fisso e, che, pertanto, il trattamento economico di riferimento dei contratti e degli incarichi è quello conosciuto al momento dell'attivazione degli stessi da parte dei Dipartimenti e tale rimane per tutta la durata dei rapporti contrattuali;

CONSIDERATA la modalità semplificata del calcolo del trattamento economico degli incarichi di ricerca, con l'applicazione delle sole aliquote previste dalla Gestione Separata INPS e, ritenuto, quindi, non opportuno introdurre, per questa tipologia di incarico, analoghe fasce, rimettendo al singolo Dipartimento gestore la determinazione specifica dell'importo, tra il minimo e il massimo sopra indicati, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere;

PRESO ATTO di quanto emerso nell'ambito della seduta del Senato Accademico del 20 ottobre 2025, a seguito della comunicazione della Rettrice in merito ai limiti e alle fasce di cui ai punti precedenti,

DELIBERA

- Art. 1 – di approvare l'applicazione dei seguenti trattamenti economici per i contratti e gli incarichi previsti dal "*Regolamento in materia di contratti di ricerca e incarichi post-doc*" ai sensi degli artt. 22 e 22-bis della Legge n. 240/2010:
- trattamento minimo (pari a quello del ricercatore confermato a tempo definito)
 - trattamento minimo + 10%
 - trattamento minimo + 20%
 - trattamento minimo + 30%
 - trattamento massimo (pari a quello del ricercatore confermato a tempo pieno);
- Art. 2 – di approvare l'apposizione di un limite massimo al trattamento economico degli incarichi di cui al "*Regolamento in materia di incarichi di ricerca*", posto pari al minimo previsto all'art. 1 (ricercatore confermato a tempo definito);
- Art. 3 – di dare atto che il rinvio operato dalla normativa e dalla contrattazione collettiva alle tabelle stipendiali di cui al D.P.R. n. 232/2011 viene inteso come fisso e che, pertanto, il trattamento economico di riferimento dei contratti e degli incarichi è quello conosciuto al momento dell'attivazione degli stessi da parte dei Dipartimenti e tale rimane per tutta la durata dei rapporti;
- Art. 4 – di incaricare il Settore Personale docente dell'esecuzione di quanto previsto agli articoli precedenti.